

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

Prot. n. 2023/3434194

DETERMINA N. 67 DEL 07/04/2023

OGGETTO: Atto modificativo del Contratto avente ad oggetto la Concessione servizio di installazione e gestione dei distributori automatici e semi automatici di bevande calde, di prodotti preconfezionati e di bevande fredde per le sedi di Equitalia Nord SpA (ora Agenzia delle entrate-Riscossione) – CIG 6437550251. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

PREMESSE

In data 20/06/2016, tra Equitalia Nord SpA (ora Agenzia delle entrate-Riscossione di seguito AdeR) e Supermatic SpA (poi Dai SpA, poi SOGEDAI Srl ed ora SOGEDAI Spa) è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento in Concessione del servizio di installazione e gestione dei distributori automatici e semi automatici di bevande calde, di prodotti preconfezionati e di bevande fredde per il Lotto 1 – CIG 6437550251 relativo alle sedi della committente.

In virtù di tale contratto, sono stati installati n. 159 distributori automatici presso le sedi della ex Equitalia Nord S.p.A. . Per n. 155 distributori il concessionario è tenuto al pagamento di un canone concessorio, a favore di AdeR, pari ad € 709,38/anno per ciascun distributore. Per n. 4 macchine tipo "Nespresso" non sussiste tale obbligo.

In data 04/04/2020 Dai S.p.A. richiedeva la sospensione del pagamento della fee a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative conseguenze che, comportando la chiusura delle sedi di AdeR, determinavano un conseguente mutamento delle condizioni economico-finanziarie del contratto. In data 29/04/2020, AdeR, valutate le condizioni stabilite dalla normativa di riferimento, in ragione della situazione emergenziale venutasi a creare, con nota prot. 2020/1892556, disponeva la sospensione del contratto per emergenza COVID-19 a far tempo dal 24/03/2020.

Con il venir meno dell'emergenza sanitaria, il RUP, con Nota Prot. n. 2022/4790717 del 06/09/2022 trasmessa al Concessionario, disponeva la riattivazione dei servizi in oggetto a decorrere dal 3 ottobre 2022 per tutte le sedi. A fronte del calcolo

dei giorni di sospensione del contratto (totale 921 giorni) la nuova scadenza contrattuale veniva fissata al 27/12/2023.

Con PEC del 21/09/2022, successivamente integrata dalla PEC del 4/11/2022 il Concessionario subentrato nel contratto a seguito di operazione societaria, comunicava ad AdER che le mutate condizioni di mercato rendevano insostenibile la ripresa del servizio alle attuali condizioni contrattuali, tanto da legittimare, a suo dire, la domanda di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Conseguentemente il RUP ha avviato un'istruttoria che – stante la perseveranza del Concessionario a non fornire elementi di dettaglio atti a dimostrare l'entità del dichiarato "grave squilibrio economico" – ha potuto condurre basandosi esclusivamente sui dati storici e sulle evidenze utilizzate per la predisposizione della recente gara congiunta con ADE.

L'analisi ha permesso di accertare che la concessione, allo stato attuale è in perdita seppur in misura nettamente inferiore a quanto lamentato dal Concessionario. Tale situazione sarebbe rimediabile modificando il contratto come segue:

- a. pagamento del canone concessorio per 75 distributori a decorrere dal 1/4/2023, con conseguente necessità di ritiro di tutti gli altri, pari a n. 80 distributori. Tenuto conto della molteplicità delle sedi presenti in varie Regioni del nord Italia, nelle quali effettuare l'asporto, il ritiro potrà completarsi nell'arco di massimo 90 giorni, per i distributori e secondo il cronoprogramma che saranno definiti tra le parti. Resta fermo che il pagamento del canone concessorio relativo al periodo 3/10/2022 – 31/3/2023 dovrà avvenire con riguardo a tutti i distributori installati;
- b. aumento dei prezzi nella misura del 25% per tutti i prodotti (caldi, freddi, alimentari), sempre con decorrenza dal 01/04/2023.

In particolare, i nuovi prezzi di vendita sono così determinati:

TABELLA PREZZI ATTUALI/NUOVI

LISTINO PREZZI				
BEVANDE CALDE	PREZZO ATTUALE		NUOVO PREZZO	
	CHIAVE	MONETA	CHIAVE	MONETA
Caffè in grani Lavazza-Kimbo	€ 0,47	€ 0,50	€ 0,57	€ 0,60

Caffè in cialde Lavazza Blue	€ 0,47	€ 0,50	€ 0,57	€ 0,60
Caffè in grani altre marche 1a scelta miscela bar	€ 0,37	€ 0,40	€ 0,47	€ 0,50
Altre bevande calde (tè, orzo, ginseng, cioccolata)	€ 0,37	€ 0,40	€ 0,47	€ 0,50

BEVANDE FREDE	CHIAVE	MONETA	CHIAVE	MONETA
Acqua Pet 50 cl. S. Benedetto/Monte Cimone/Levissima/Tavina	€ 0,32	€ 0,35	€ 0,42	€ 0,45
Lattine 33 cl. Linea COCA COLA/PEPSI	€ 0,57	€ 0,60	€ 0,72	€ 0,75
Pet 33 cl. Linea COCA COLA/PEPSI	€ 0,76	€ 0,80	€ 0,95	€ 1,00
Succhi Brick/Tetra 20 cl. YOGA/ZUEGG/Estathè	€ 0,47	€ 0,50	€ 0,57	€ 0,60
Succhi Brick/Tetra 33 cl. YOGA/ZUEGG	€ 0,76	€ 0,80	€ 0,95	€ 1,00
Spremuta di arance fresche 25 cl.	€ 1,40	€ 1,50	€ 1,80	€ 1,90
Pet 50 cl. S. BENEDETTO Oasis/thè	€ 0,95	€ 1,00	€ 1,20	€ 1,25
Pet 50 cl. Linea COCA COLA/PEPSI/Energade	€ 0,95	€ 1,00	€ 1,20	€ 1,25
Yogurt - vari gusti gr. 125	€ 0,95	€ 1,00	€ 1,20	€ 1,25

ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI	CHIAVE	MONETA	CHIAVE	MONETA
snack fascia A	€ 0,37	€ 0,40	€ 0,47	€ 0,50
snack fascia B	€ 0,47	€ 0,50	€ 0,57	€ 0,60
snack fascia C	€ 0,57	€ 0,60	€ 0,72	€ 0,75
snack fascia D	€ 0,67	€ 0,70	€ 0,80	€ 0,85
snack fascia E	€ 0,76	€ 0,80	€ 0,95	€ 1,00
snack fascia F	€ 0,86	€ 0,90	€ 1,05	€ 1,10
snack fascia G	€ 0,95	€ 1,00	€ 1,20	€ 1,25
snack fascia H	€ 1,40	€ 1,50	€ 1,75	€ 1,85
snack fascia I	€ 1,90	€ 2,00	€ 2,40	€ 2,50
snack fascia L	€ 2,85	€ 3,00	€ 3,60	€ 3,75

LATTE FRESCO	CHIAVE	MONETA	CHIAVE	MONETA
Latte fresco parzialmente scremato 100 cl.	€ 0,95	€ 1,00	€ 1,20	€ 1,25

GELATI	CHIAVE	MONETA	CHIAVE	MONETA
Cornetto Classico	€ 0,95	€ 1,00	€ 1,20	€ 1,25
Coppetta (tipo coppa del nonno)	€ 0,95	€ 1,00	€ 1,20	€ 1,25

Biscotto	€ 0,95	€ 1,00	€ 1,20	€ 1,25
Tipo Liuk	€ 0,76	€ 0,80	€ 0,95	€ 1,00
Tipo Solero	€ 0,95	€ 1,00	€ 1,20	€ 1,25
Tipo Magnum o Nero Perugina	€ 1,40	€ 1,50	€ 1,75	€ 1,85
Pralinato	€ 0,86	€ 0,90	€ 1,05	€ 1,10
Cremino-Ricoperto	€ 0,67	€ 0,70	€ 0,80	€ 0,85
Ghiacciolo	€ 0,57	€ 0,60	€ 0,72	€ 0,75

Alla luce di quanto sopra, con Nota prot. n. 2023/3299412 del 05/04/2023 e con la Richiesta di Acquisto (d'ora in avanti RdA) n. 2586, il Settore Logistica, Infrastrutture e Security ha rappresentato l'opportunità di ridurre il contratto in oggetto ad equità, ai sensi dell'art. 1467, comma 3, cod. civ., attraverso le suindicate modifiche.

Nella medesima Nota il RUP ha indicato che è stata acquisita la disponibilità del concessionario a rinunciare all'avvio di un contenzioso giudiziale, purché il contratto cessi definitivamente i suoi effetti a far data dal 31 luglio 2023 e che tale richiesta può essere accolta in considerazione del fatto che per tale data sarà già stato stipulato ed in corso d'esecuzione il nuovo contratto di Concessione da stipularsi a valle dell'aggiudicazione della indetta gara congiunta AdE (Agenzia delle Entrate).

Non è necessaria un'ulteriore verifica della copertura del budget, in quanto non vi è un maggior impegno di spesa.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

Il contratto in oggetto, all'art. 9, disciplina le ipotesi di recesso, indicando

- o *Equitalia (ora AdeR) si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.*

- o *Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Fornitore sarà comunque tenuto a prestare i servizi e svolgere le attività che verranno indicate nella suddetta comunicazione di recesso, nei termini e modi ivi previsti, al fine di assicurare che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia.*
- o *In caso di recesso di Equitalia, il concessionario, dal giorno di ricezione della comunicazione relativa al recesso, non verserà ad Equitalia il canone mensile dovuto per ciascuno dei distributori installati.*
- o *Quanto previsto ai commi che precedono avrà validità anche nel caso in cui il recesso non sia esercitato per la totalità delle apparecchiature. In tale ultimo caso il concessionario non verserà ad Equitalia, dal giorno di ricezione della comunicazione relativa al recesso sino alla data di efficacia dello stesso, il canone mensile dovuto solo per i distributori che saranno disinstallati.*
- o *Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese.*

Sempre il contratto riconosce in capo al Concessionario la possibilità di variare i prezzi ai sensi dell'art. 115 del Codice nella misura del 100% della variazione ISTAT. Di converso, il medesimo articolo 4, al comma 5, prevede anche la possibilità di variazione del canone annuo della concessione (fee) nella misura del 100% della variazione ISTAT.

Pertanto, in base a tale previsione all'aumento del costo dei prodotti in vendita, dovrebbe corrispondere un pari aumento del canone concessorio per ogni distributore.

Invero, il RUP, come evidenziato nella Nota tecnica richiamata nelle premesse, ha ritenuto opportuno per AdeR evitare la risoluzione del contratto paventata dal Concessionario, mantenendo attivo il servizio a favore dei propri dipendenti fino al subentro del nuovo Concessionario da individuarsi a valle dell'aggiudicazione della gara congiunta indetta con Agenzia delle Entrate, tenendo conto:

- dell'esigua durata residua del contratto;
- che l'interesse al servizio è stato da ultimo confermato dalle competenti strutture proprio in occasione dell'avvio della gara in sinergia;

- dell'esigenza di erogare ai dipendenti di AdER servizi omogenei su tutto il territorio nazionale.

Ritenuti gli strumenti normativi e contrattuali non idonei al riequilibrio della commessa, occorre guardare agli ordinari rimedi privatistici, valutando la possibilità di applicazione dell'articolo 1467 ("Contratto con prestazioni corrispettive"), comma 3, c.c. in virtù del quale *"La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto"*.

Con comunicazioni del 21 Settembre e del 4 Novembre 2022, la Sogedai ha diffidato AdER alla risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

L'istruttoria condotta dal RUP con il supporto delle Strutture Aziendali competenti, ha portato alla condivisione delle ragioni evocate dal fornitore *nell'an debeatur*, confermando la necessità dell'adeguamento delle condizioni contrattuali al fine del ripristino del sinallagma contrattuale.

In particolare, nella richiamata nota del 05/04/2023, il RUP ha evidenziato che *"Alla luce dell'istruttoria condotta, che permesso di accertare come allo stato attuale la concessione risulta complessivamente in perdita, sebbene non nell'entità rappresentata dal Concessionario e tenuto conto dell'azione di risoluzione paventata dal Concessionario medesimo, si ritiene che sussistano gli estremi per avanzare una proposta di riduzione del contratto ad equità ai sensi del comma 3 dell'art. 1467 c.c. ."*

La domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta presentata dal concessionario legittima AdER, ai sensi dell'art 1467, 3° co, .cod .civ., ad operare una "riduzione a equità" delle condizioni contrattuali, di cui si sia lamentata la sopravvenuta ed assoluta insostenibilità, nella misura ritenuta congrua.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016,

il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 28 aprile 2022 per atti Notaio Andrea De Nicola**

(Rep. n. 177891 Racc. n. 11774)

DETERMINA

la sottoscrizione di un atto modificativo ex art. 1467 comma 3 del cod. civ., per il contratto di concessione di cui alle premesse, finalizzato alla riduzione ad equità dello stesso.

A tal fine stabilisce che:

- l'atto sarà sottoscritto, con firma digitale, nella forma della scrittura privata;
- l'atto prevederà, con decorrenza dal 01/04/2023, il pagamento del canone concessorio per soli 75 distributori a decorrere dal 1/4/2023, con conseguente necessità di ritiro di tutti gli altri, pari a n. 80 distributori secondo il cronoprogramma che verrà stilato nell'arco temporale di 90 giorni massimo e l'aumento del listino prezzi di tutti i prodotti nella percentuale del 25%, come sopra indicato;
- resta fermo che il canone concessorio sarà corrisposto sino al 31/3/2023 per tutti i 155 distributori;
- il contratto sarà consensualmente risolto tra le parti con effetti dal 31/7/2023;
- è confermato il Responsabile Unico del Procedimento, Sig. Paolo Vola;
- è confermato il Direttore dell'esecuzione del contratto, Sig. Fabio Pellegrini.

Il Responsabile
Alberto Orlandini
(Firmato digitalmente)

